

# GRIGINALE

## COMUNE DI SCICLI



## SETTORE VI – EDILIZIA PRIVATA E SVILUPPO ECONOMICO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

ORDINANZA N.251 R.G. Del 9.08.2019

OGGETTO: Internet Point "Royal Club" di Colaceci Manuel sito a Scicli in Piazza Mazzini n.2. Chiusura esercizio.

#### IL TITOLARE P.O. SETTORE VI

Visto il verbale di operazioni compiute, constatazione e/o contestazione e verbale di sequestro elevati dalla Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Siracusa congiuntamente a personale dell'Arma dei Carabinieri della Tenenza di Scicli, nei confronti del Sig. Colaceci Manuel nato a Roma il 12/10/1988 e residente a Scicli (RG) in Via Brancati n.23/D, titolare dell'esercizio di internet point denominato "Royal Club", sito in Piazza Mazzini n.2, per violazione dei commi 6 e 7 dell'art.110 del T.U.L.P.S.;

Considerato che per la violazione accertata, a norma dell'art.110, comma 9, f-quater, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria è prevista la chiusura dell'esercizio da trenta a sessanta giorni;

Ritenuto, pertanto, procedere alla immediata sospensione dell'attività condotta in violazione delle norme vigenti in materia di installazione e distribuzione di apparecchi e congegni da divertimento, a tutela della salute pubblica;

Richiamate le Ordinanze Sindacali n.337 del 05/12/2018 e n. 343 del 14/12/2018;

Riconosciuta la propria competenza all'adozione della presente ordinanza;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 Testo Unico degli Enti Locali e ss.mm.ii.;

Visto lo Statuto Comunale vigente;

Visto il D.P.R. n.160/2010;

Vista la L.R. n.29 del 29/12/2014;

Visto il Regolamento Comunale sui procedimenti amministrativi approvato con Delibera C.C. 185 del 18/11/2014;

#### **ORDINA**

al Sig. Colaceci Manuel nato a Roma il 12/10/1988 e residente a Scicli (RG) in Via Brancati n.23/D, con effetto immediato, la chiusura dell'esercizio di internet point denominato "Royal Club", sito in Piazza Mazzini n.2, per giorni sessanta decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento;

AVVERTE

Che, qualora, non venga osservato il disposto della presente ordinanza, si procederà alla chiusura coatta dell'esercizio, mediante l'apposizione dei sigilli senza pregiudizio per l'azione penale e per l'applicazione di eventuali altre sanzioni previste per legge. Che l'inottemperanza al presente provvedimento costituisce reato ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Catania entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data di notifica, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita, oppure, in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni decorrenti dalla data di notifica, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita. Qualora si ritengano violate le norme a tutela della concorrenza e del mercato potrà essere inviata specifica segnalazione all'Autorità Garante della concorrenza e del mercato ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 bis della legge 287/1990.

DISPONE

- 1) La notifica della presente ordinanza al Sig. Colaceci Manuel nato a Roma il 12/10/1988 e residente a Scicli (RG) in Via Brancati n.23/D;
- 2) La trasmissione della presente ordinanza:
  - A S.E. il Prefetto di Ragusa;

- Al Comando della Polizia Municipale per l'esecuzione;
- All'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Ufficio dei Monopoli per la Sicilia Siracusa;
- Alla Tenenza Carabinieri di Scicli;
- Alla Questura di Ragusa;
- Al Comando Prov.le della Guardia di Finanza di Ragusa;
- 3) La pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune.

IL TITOLARE P.O. SETTORE VI	
Ing. Guglielmo (arbone	ı
	Prof.

									:				
Io sottoscritto Titolare P.O.	Settore	VÍ		nato a			ho _ il _	chiesta de notificato	il	. Guglielm presente residente a	atto	one, al s	quale ignor in
Via nella qualità di _ Scicli, lì			, con	segnandolo	ne	lle mani	di _	· •					,

IL SINDACQ